

22_23_1_DDS_FOND COM_646_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio gestione Fondi comunitari 30 maggio 2022, n. 646

Legge regionale 14/2015, art. 4, commi 2 quinquies, 2 sexes e 2 septies. POR FESR 2014-2020 FVG - Asse 3. Indicazioni ai sensi dell'art. 4, comma 2-septies in merito al finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO / L'AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n.1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modifiche e integrazione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

VISTO il POR FESR FVG 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato dalla Commissione Europea con decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 e le successive modifiche dello stesso;

VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale" ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 200/Pres del 6 dicembre 2021, con cui è stato approvato il Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e del Programma regionale (PR) FESR 2021 2027 Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);

VISTA la Legge Regionale 4 marzo 2022, n. 1 "Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR))." pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 4 del 9 marzo 2022 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 1-septies della Legge 23 luglio 2021, n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.176 del 24-07-2021 - Supplemento Ordinario n. 25 ed entrata in vigore il 25 luglio 2021;

CONSIDERATO che dall'analisi dei dati di stanziamento e avanzamento finanziario e fisico per azione del programma, aggiornati a settembre 2021, in particolare per l'asse 3 relativo alle iniziative di efficien-

tamento energetico degli edifici pubblici, emergevano discrete criticità su un numero rilevante di progetti che potevano ripercuotersi sull'intero programma, non potendo essere garantita la loro chiusura entro i termini massimi;

PRESO ATTO che a seguito dell'analisi dei suddetti dati, in seno alla riunione del 6 ottobre 2021 coordinata dalla Direzione generale con la partecipazione dell'Autorità di Gestione e delle Strutture Regionali Attuatrici, è stata proposta una modifica al programma di revisione dei limiti finanziari di rendicontazione degli assi operativi 1, 2 e 3, riducendo la capienza massima di rendicontazione nell'ambito dell'asse 3 di 20 milioni di euro ed aumentando la capienza massima degli assi 1 e 2 rispettivamente per 8 e 12 milioni di euro;

RILEVATO, ad ogni modo, che a fronte di tale modifica sono rimasti tuttavia invariati i target di realizzazione e risultato previsti per l'asse 3, con la conseguente necessità di garantirne il conseguimento a chiusura del programma;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1673 dd. 28.10.2021 che ha approvato in via preliminare la modifica al Programma come sopra rappresentata e la Generalità di Giunta n. 441-2022 di data 25.03.2022 di presa d'atto dell'approvazione della predetta modifica da parte della CE;

CONSIDERATO che nella riunione annuale del Comitato di Sorveglianza 2021 si è tuttavia ribadita la presenza di numerose problematiche di attuazione dell'asse 3 del Programma, fra le quali la più rilevante quella del reperimento di materie e strumentazione e dell'aumento dei relativi costi, a causa della contingente situazione determinata dall'emergenza sanitaria;

RILEVATO che tale contesto determina il rischio concreto di non realizzare entro i termini di ammissibilità della spesa del programma le opere previste dal POR, da cui conseguono:

- l'impossibilità di rendicontare i progetti parzialmente o quasi completamente finanziati (in quanto non completati e non ancora funzionali alla data di chiusura del POR),
- il conseguente rischio di perdere le risorse comunitarie e statali per mancata rendicontazione delle spese sull'asse,
- la possibile rettifica forfettaria per il mancato raggiungimento dei target di performance previsti per il medesimo asse (art. da 20 a 22 del Reg. (UE) 1303/2013);

RICHIAMATI i commi 2 quinquies, 2 sexes e 2 septies dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 14/2015, introdotti dalla suddetta L.R. 1/2022, i quali prevedono la possibilità, per gli interventi finanziati nell'ambito della programmazione 2014-2020 sull'asse 3 relativi all'efficientamento energetico non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di tali disposizioni, di utilizzare le economie di progetto e del programma per finanziare le maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19;

CONSIDERATO che tali previsioni sono coerenti con il quadro nazionale di riferimento e si inseriscono nel contesto attuativo del POR FESR FVG 2014-2020, che richiede tempistiche di realizzazione definite e vincolate, alle quali sono connessi gli obiettivi del Programma ed il riconoscimento della relativa spesa;

CONSIDERATO altresì che la programmazione 2014-2020 si avvia alla sua conclusione e la necessità di dare completa attuazione agli interventi in corso non consente ulteriori dilazioni dei termini di realizzazione e che le misure sopra indicate possono contribuire alla rimozione di alcuni ostacoli al raggiungimento del predetto obiettivo;

RICHIAMATO il comma 2-septies del citato art. 4 della L.R. n. 14/2015, il quale rinvia all'adozione di un decreto dell'Autorità di Gestione del Programma, con l'eventuale supporto della Direzione competente in materia di lavori pubblici, per fornire alla struttura regionale attuatrice competente le opportune indicazioni per l'esame delle richieste presentate ai sensi dei sopra richiamati commi 2 quinquies e 2 sexes dell'articolo 4 della L.R. 14/2015;

RITENUTO di dare attuazione con il presente Decreto alle previsioni del predetto comma 2 septies del citato art. 4 della L.R. n. 14/2015;

RICHIAMATO l'art. 1664 del codice civile (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione);

RICHIAMATO l'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. 50/2016, in particolare il comma 1 lett. c), che disciplina le varianti determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;

RITENUTO in particolare di subordinare il finanziamento delle maggiori spese di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle economie progettuali e di Programma di cui ai commi 2 quinquies e 2 sexes del predetto articolo 4 della L.R. 14/2015, al rispetto delle indicazioni di seguito riportate:

1. Le opere pubbliche siano finanziate, in tutto o in parte, dal Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati FESR di cui all'art. 1 della L.R. n. 14/2015, da ultimo modificata con legge regionale 30 marzo 2021. In caso di finanziamento parziale il riconoscimento delle maggiori spese avverrà in misura proporzionale alla parte dell'intervento finanziata dal FESR.
2. I lavori non siano ancora conclusi al 10 marzo 2022, data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 1/2022.
3. Il contributo aggiuntivo richiesto non riguardi gli oneri per la sicurezza.

4. Le maggiori spese per le quali si chiede il contributo riguardino articoli dell'Elenco Prezzi del Progetto approvato e/o posto a base di gara (o aggiornato a successive varianti intervenute ovvero nuovi prezzi stipulati in corso d'opera dopo il 1 gennaio 2021) che hanno subito un aumento dei costi conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19;
5. Le maggiori spese verranno riconosciute nei limiti della dotazione finanziaria disponibile nell'ambito delle economie del Programma, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
6. La Stazione Appaltante, entro e non oltre il termine di 3 mesi antecedenti alla scadenza del termine di conclusione del progetto, deve presentare istanza di riconoscimento dei maggiori costi, la cui ammissibilità verrà valutata dalla SRA, ferma restando la necessità di garantire la realizzazione e la rendicontazione dei progetti entro la scadenza massima di ammissibilità delle spese nella Programmazione 2014-2020, come definita dalle rispettive procedure di attivazione;
7. Sia allegata una dichiarazione del responsabile unico del procedimento che attesti e motivi la mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico, la congruità dei maggiori costi esposti secondo le indicazioni di seguito specificate, nonché l'idoneità della variante a garantire la realizzazione e la rendicontazione dei progetti entro la scadenza massima di ammissibilità delle spese nella Programmazione 2014-2020, come definita dalle rispettive procedure di attivazione.
8. Per le gare i cui lavori sono in corso di esecuzione, le maggiori spese oggetto di contributo siano determinate come di seguito indicato:
 - a. il Direttore dei Lavori (D.L.) su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dovrà applicare la presente procedura alle voci di Elenco Prezzi e alle nuove voci stipulate in corso d'opera, contabilizzate o da contabilizzare dopo il 1 gennaio 2021, in seguito a richiesta dell'Appaltatore;
 - b. le voci di Elenco Prezzi per le quali il D.L. rileva un aumento significativo dei costi rispetto a quanto previsto dal computo metrico alla base del contratto, potranno essere prese in considerazione ai fini della determinazione del contributo aggiuntivo, purché il D.L. giustifichi tale aumento come causato dalla situazione economica conseguente alla crisi pandemica, facendo riferimento a tal fine ai prezzari regionali e nazionali di volta in volta vigenti o ad altri strumenti tecnici idonei a dimostrare un tanto;
 - c. il R.U.P. dovrà dichiarare da quale prezzario ufficiale sono stati ricavati i riferimenti per l'aggiornamento del computo posto a base di gara ovvero che le voci non presenti nei predetti strumenti sono dettagliate in apposite Analisi dei Prezzi, come previsto dall'art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dagli artt. 32 e 41 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 8 del D.M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018. Tale dichiarazione dovrà essere allegata all'istanza di contributo a pena di inammissibilità ed i singoli riferimenti andranno riportati nel computo. Il D.L. dovrà procedere alla verifica dell'aumento delle voci sul Prezzario di riferimento, ovvero all'aggiornamento delle Analisi dei Prezzi utilizzando le medesime modalità di calcolo iniziali ed aumentando unicamente il prezzo delle voci del computo metrico oggetto di aumento per le motivazioni sopra evidenziate, mantenendo tassativamente invariati gli altri elementi dell'analisi. Tali verifiche dovranno essere allegate all'istanza a pena di inammissibilità;
 - d. le voci individuate dal D.L. dovranno essere valutate al netto del ribasso d'asta e degli oneri per la sicurezza;
 - e. per tali somme il D.L. dovrà determinare l'importo complessivo e predisporre apposita variante progettuale, da sottoporre per approvazione al R.U.P.;
 - f. l'importo complessivo determinato per la quota del 10% sarà assorbito dall'impresa appaltatrice, come da previsione dell'art. 1664 del c.c.;
 - g. in esito alle determinazioni del D.L., le parti stipuleranno apposita Proposta di Atto Aggiuntivo, che dovrà prevedere da parte dell'Appaltatore l'accettazione dell'importo indicato a saldo e a stralcio di tutte le richieste formulate, rinunciando quindi ad ogni ulteriore pretesa economica risarcitoria e/o indennitaria e comunque suppletiva rispetto alle condizioni contrattuali per tali titoli, dal 1 gennaio 2021 fino alla data di sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo definitivo. Sarà cura della Stazione Appaltante mettere in atto ogni opportuno strumento contrattuale volto a garantire la tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali previste da parte dell'Appaltatore in modo da assicurare la realizzazione e la rendicontazione dei progetti entro la scadenza massima di ammissibilità delle spese nella Programmazione 2014-2020, come definita dalle rispettive procedure di attivazione;
 - h. la Proposta di Atto Aggiuntivo dovrà prevedere che il ristoro delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi non costituisce aggiornamento dei prezzi contrattuali, che pertanto continueranno ad essere applicati per la contabilizzazione dei lavori realizzati;
 - i. la Stazione appaltante approverà in linea tecnica con propria determinazione la variante in corso d'opera, nelle more della variazione del contributo concesso, mentre trasmetterà successivamente anche contestualmente con la rendicontazione finale, l'approvazione della variazione del Q.E. di progetto, a seguito della copertura finanziaria garantita dal ricevimento della variazione del Decreto di concessione iniziale, ai sensi dei commi 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies nell'articolo 4 della legge regionale 14/2015;
9. per le sole gare inerenti lavori per le quali non sia stato ancora stipulato il contratto con l'aggiudicatario, le maggiori spese oggetto di contributo siano determinate come di seguito indicato:

- a. il D.L. su indicazione del R.U.P., per le voci di Elenco Prezzi per le quali rileva un aumento significativo dei costi rispetto a quanto previsto dal computo metrico alla base del progetto, dovrà redigere apposito aggiornamento del quadro economico progettuale, in coerenza con un nuovo computo metrico, redatto sulla base di prezzari regionali e nazionali di volta in volta vigenti o di altri strumenti tecnici idonei a dimostrare un tanto, ovvero di apposite Analisi dei Prezzi, come previsto dall'art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dagli artt. 32 e 41 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 8 del D.M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018;
- b. il R.U.P. dovrà dichiarare da quale prezzario ufficiale sono stati ricavati i riferimenti per l'aggiornamento del computo posto a base di gara ovvero che le voci non presenti nei predetti strumenti sono dettagliate in apposite Analisi dei Prezzi, come previsto dall'art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dagli artt. 32 e 41 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 8 del D.M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018. Tale dichiarazione dovrà essere allegata all'istanza di contributo a pena di inammissibilità ed i singoli riferimenti andranno riportati nel computo. Il D.L. dovrà procedere alla verifica dell'aumento delle voci sul Prezzario di riferimento, ovvero all'aggiornamento delle Analisi dei Prezzi utilizzando le medesime modalità di calcolo iniziali ed aumentando unicamente il prezzo delle voci del computo metrico oggetto di aumento per le motivazioni sopra evidenziate, mantenendo tassativamente invariati gli altri elementi dell'analisi. Tali verifiche dovranno essere allegare all'istanza a pena di inammissibilità;
- c. per tali somme il D.L. dovrà determinare l'importo complessivo e predisporre revisione progettuale, da sottoporre per approvazione al R.U.P.;
- d. la Stazione appaltante approverà in linea tecnica con propria determinazione la revisione del progetto, nelle more della variazione del contributo concesso, mentre trasmetterà successivamente, anche contestualmente con la rendicontazione finale, l'approvazione del relativo Q.E, a seguito della copertura finanziaria garantita dal ricevimento della variazione del Decreto di concessione iniziale, ai sensi dei commi 2 quinquies, 2 sexes e 2 septies nell'articolo 4 della legge regionale 14/2015;
- e. sarà cura della Stazione Appaltante mettere in atto ogni opportuno strumento contrattuale volto a garantire la tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali previste da parte dell'Appaltatore in modo da assicurare la realizzazione e la rendicontazione dei progetti entro la scadenza massima di ammissibilità delle spese nella Programmazione 2014-2020, come definita dalle rispettive procedure di attivazione.
10. Sia allegata una dichiarazione del rappresentante legale dell'Ente beneficiario del contributo che certifica l'assenza di altri contributi pubblici a sostegno delle maggiori spese dovute all'aumento dei costi dei materiali da costruzione in relazione al medesimo progetto.
11. La domanda di contributo aggiuntivo sia corredata a pena di inammissibilità dalla documentazione indicata ai commi 8 o 9, nel caso rispettivamente di lavori in corso di esecuzione oppure di gare inerenti lavori per le quali non sia stato ancora stipulato il contratto con l'aggiudicatario, e riguardi l'importo definito dal Direttore dei Lavori, oltre all'IVA di legge.
12. La domanda di contributo per le maggiori spese sia inoltrata dal beneficiario/Stazione Appaltante alla SRA di riferimento per la specifica procedura di attivazione (Direzione Centrale infrastrutture e territorio all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it ovvero Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità all'indirizzo salute@certregione.fvg.it) che la valuterà ai sensi delle disposizioni specifiche previste dal relativo avviso del POR FESR.
- RICORDATO** che la SRA di riferimento per la specifica procedura di attivazione, sulla base delle indicazioni sopra fornite, esaminerà le valutazioni del R.U.P. per la determinazione della congruità della nuova spesa e verificherà la coerenza delle analisi formulate dal R.U.P. e dal D.L., nonché la rispondenza delle relative motivazioni e giustificazioni in conformità con le finalità previste dalla L.R. 14/2015;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPR n. 277/2004 e s.m.i.;

DECRETA

Per le motivazioni citate in premessa si approvano, ai sensi dell'art. 4, comma 2 septies della L.R. 14/2015, le indicazioni per l'esame delle richieste presentate ai sensi dei sopra richiamati commi 2 quinquies e 2 sexes dell'articolo 4 della L.R. 14/2015 di seguito riportate:

1. Le opere pubbliche siano finanziate, in tutto o in parte, dal Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati FESR di cui all'art. 1 della L.R. n. 14/2015, da ultimo modificata con legge regionale 30 marzo 2021. In caso di finanziamento parziale il riconoscimento delle maggiori spese avverrà in misura proporzionale alla parte dell'intervento finanziata dal FESR.
2. I lavori non siano ancora conclusi al 10 marzo 2022, data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 1/2022.
3. Il contributo aggiuntivo richiesto non riguardi gli oneri per la sicurezza.
4. Le maggiori spese per le quali si chiede il contributo riguardino articoli dell'Elenco Prezzi del Progetto approvato e/o posto a base di gara (o aggiornato a successive varianti intervenute ovvero nuovi prezzi stipulati in corso d'opera dopo il 1 gennaio 2021) che hanno subito un aumento dei costi conseguenti

all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19;

5. Le maggiori spese verranno riconosciute nei limiti della dotazione finanziaria disponibile nell'ambito delle economie del Programma, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

6. La Stazione Appaltante, entro e non oltre il termine di 3 mesi antecedenti alla scadenza del termine di conclusione del progetto, deve presentare istanza di riconoscimento dei maggiori costi, la cui ammissibilità verrà valutata dalla SRA, ferma restando la necessità di garantire la realizzazione e la rendicontazione dei progetti entro la scadenza massima di ammissibilità delle spese nella Programmazione 2014-2020, come definita dalle rispettive procedure di attivazione;

7. Sia allegata una dichiarazione del responsabile unico del procedimento che attesti e motivi la mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico, la congruità dei maggiori costi esposti secondo le indicazioni di seguito specificate, nonché l'idoneità della variante a garantire la realizzazione e la rendicontazione dei progetti entro la scadenza massima di ammissibilità delle spese nella Programmazione 2014-2020, come definita dalle rispettive procedure di attivazione.

8. Per le gare i cui lavori sono in corso di esecuzione, le maggiori spese oggetto di contributo siano determinate come di seguito indicato:

a. il Direttore dei Lavori (D.L.) su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dovrà applicare la presente procedura alle voci di Elenco Prezzi e alle nuove voci stipulate in corso d'opera, contabilizzate o da contabilizzare dopo il 1 gennaio 2021, in seguito a richiesta dell'Appaltatore;

b. le voci di Elenco Prezzi per le quali il D.L. rileva un aumento significativo dei costi rispetto a quanto previsto dal computo metrico alla base del contratto, potranno essere prese in considerazione ai fini della determinazione del contributo aggiuntivo, purché il D.L. giustifichi tale aumento come causato dalla situazione economica conseguente alla crisi pandemica, facendo riferimento a tal fine ai prezzi regionali e nazionali di volta in volta vigenti o ad altri strumenti tecnici idonei a dimostrare un tanto;

c. il R.U.P. dovrà dichiarare da quale prezzario ufficiale sono stati ricavati i riferimenti per l'aggiornamento del computo posto a base di gara ovvero che le voci non presenti nei predetti strumenti sono dettagliate in apposite Analisi dei Prezzi, come previsto dall'art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dagli artt. 32 e 41 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 8 del D.M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018. Tale dichiarazione dovrà essere allegata all'istanza di contributo a pena di inammissibilità ed i singoli riferimenti andranno riportati nel computo. Il D.L. dovrà procedere alla verifica dell'aumento delle voci sul Prezzario di riferimento, ovvero all'aggiornamento delle Analisi dei Prezzi utilizzando le medesime modalità di calcolo iniziali ed aumentando unicamente il prezzo delle voci del computo metrico oggetto di aumento per le motivazioni sopra evidenziate, mantenendo tassativamente invariati gli altri elementi dell'analisi. Tali verifiche dovranno essere allegate all'istanza a pena di inammissibilità;

d. le voci individuate dal D.L. dovranno essere valutate al netto del ribasso d'asta e degli oneri per la sicurezza;

e. per tali somme il D.L. dovrà determinare l'importo complessivo e predisporre apposita variante progettuale, da sottoporre per approvazione al R.U.P.;

f. l'importo complessivo determinato per la quota del 10% sarà assorbito dall'impresa appaltatrice, come da previsione dell'art. 1664 del c.c.;

g. in esito alle determinazioni del D.L., le parti stipuleranno apposita Proposta di Atto Aggiuntivo, che dovrà prevedere da parte dell'Appaltatore l'accettazione dell'importo indicato a saldo e a stralcio di tutte le richieste formulate, rinunciando quindi ad ogni ulteriore pretesa economica risarcitoria e/o indennitaria e comunque suppletiva rispetto alle condizioni contrattuali per tali titoli, dal 1 gennaio 2021 fino alla data di sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo definitivo. Sarà cura della Stazione Appaltante mettere in atto ogni opportuno strumento contrattuale volto a garantire la tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali previste da parte dell'Appaltatore in modo da assicurare la realizzazione e la rendicontazione dei progetti entro la scadenza massima di ammissibilità delle spese nella Programmazione 2014-2020, come definita dalle rispettive procedure di attivazione;

h. la Proposta di Atto Aggiuntivo dovrà prevedere che il ristoro delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi non costituisce aggiornamento dei prezzi contrattuali, che pertanto continueranno ad essere applicati per la contabilizzazione dei lavori realizzati;

i. la Stazione appaltante approverà in linea tecnica con propria determinazione la variante in corso d'opera, nelle more della variazione del contributo concesso, mentre trasmetterà successivamente anche contestualmente con la rendicontazione finale, l'approvazione della variazione del Q.E. di progetto, a seguito della copertura finanziaria garantita dal ricevimento della variazione del Decreto di concessione iniziale, ai sensi dei commi 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies nell'articolo 4 della legge regionale 14/2015;

9. per le sole gare inerenti lavori per le quali non sia stato ancora stipulato il contratto con l'aggiudicatario, le maggiori spese oggetto di contributo siano determinate come di seguito indicato:

a. il D.L. su indicazione del R.U.P., per le voci di Elenco Prezzi per le quali rileva un aumento significativo dei costi rispetto a quanto previsto dal computo metrico alla base del progetto, dovrà redigere apposito aggiornamento del quadro economico progettuale, in coerenza con un nuovo computo metrico, redatto

sulla base di prezzari regionali e nazionali di volta in volta vigenti o di altri strumenti tecnici idonei a dimostrare un tanto, ovvero di apposite Analisi dei Prezzi, come previsto dall'art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dagli artt. 32 e 41 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 8 del D.M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018;

b. il R.U.P. dovrà dichiarare da quale prezzario ufficiale sono stati ricavati i riferimenti per l'aggiornamento del computo posto a base di gara ovvero che le voci non presenti nei predetti strumenti sono dettagliate in apposite Analisi dei Prezzi, come previsto dall'art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dagli artt. 32 e 41 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 8 del D.M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018. Tale dichiarazione dovrà essere allegata all'istanza di contributo a pena di inammissibilità ed i singoli riferimenti andranno riportati nel computo. Il D.L. dovrà procedere alla verifica dell'aumento delle voci sul Prezzario di riferimento, ovvero all'aggiornamento delle Analisi dei Prezzi utilizzando le medesime modalità di calcolo iniziali ed aumentando unicamente il prezzo delle voci del computo metrico oggetto di aumento per le motivazioni sopra evidenziate, mantenendo tassativamente invariati gli altri elementi dell'analisi. Tali verifiche dovranno essere allegate all'istanza a pena di inammissibilità;

c. per tali somme il D.L. dovrà determinare l'importo complessivo e predisporre revisione progettuale, da sottoporre per approvazione al R.U.P.;

d. la Stazione appaltante approverà in linea tecnica con propria determinazione la revisione del progetto, nelle more della variazione del contributo concesso, mentre trasmetterà successivamente, anche contestualmente con la rendicontazione finale, l'approvazione del relativo Q.E, a seguito della copertura finanziaria garantita dal ricevimento della variazione del Decreto di concessione iniziale, ai sensi dei commi 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies nell'articolo 4 della legge regionale 14/2015;

e. sarà cura della Stazione Appaltante mettere in atto ogni opportuno strumento contrattuale volto a garantire la tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali previste da parte dell'Appaltatore in modo da assicurare la realizzazione e la rendicontazione dei progetti entro la scadenza massima di ammissibilità delle spese nella Programmazione 2014-2020, come definita dalle rispettive procedure di attivazione.

10. Sia allegata una dichiarazione del rappresentante legale dell'Ente beneficiario del contributo che certifica l'assenza di altri contributi pubblici a sostegno delle maggiori spese dovute all'aumento dei costi dei materiali da costruzione in relazione al medesimo progetto.

11. La domanda di contributo aggiuntivo sia corredata a pena di inammissibilità dalla documentazione indicata ai commi 8 o 9, nel caso rispettivamente di lavori in corso di esecuzione oppure di gare inerenti lavori per le quali non sia stato ancora stipulato il contratto con l'aggiudicatario, e riguardi l'importo definito dal Direttore dei Lavori, oltre all'IVA di legge.

12. La domanda di contributo per le maggiori spese sia inoltrata dal beneficiario/Stazione Appaltante alla SRA di riferimento per la specifica procedura di attivazione (Direzione Centrale infrastrutture e territorio all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it ovvero Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità all'indirizzo salute@certregione.fvg.it) che la valuterà ai sensi delle disposizioni specifiche previste dal relativo avviso del POR FESR.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 30 maggio 2022

VASINIS

22_23_1_DDS_FORM_4960_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 23 maggio 2022, n. 4960/LAVFORU

Avviso per la presentazione di operazioni riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali, approvato con decreto n. 10102/LAVFORU del 27 settembre 2021. Approvazione e prenotazione fondi operazioni presentate nello sportello del mese di aprile 2022.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'am-